

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1962, N. 22^{1 2}

Norme per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori addetti ai servizi personale e domestici degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboscimento e dei lavoratori a domicilio, e per la concessione di un contributo della Regione alla Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento

¹ Legge abrogata dall'art. 20 della l.r. 24 novembre 1976, n. 12.

² In B.U. 18 dicembre 1962, n. 52.